

L. 8 luglio 1986, n. 349 ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale. ⁽³⁾

⁽¹⁾ Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 luglio 1986, n. 162, S.O.

⁽²⁾ Per il controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, vedi [art. 26, comma 3, lett. a\), D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334](#).

⁽³⁾ Il Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente è stato emanato con [D.P.R. 19 giugno 1987, n. 306](#).

Il Regolamento per l'organizzazione e il funzionamento della commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei progetti di protezione e risanamento ambientale del Ministero dell'ambiente è stato emanato con [D.P.R. 23 novembre 1991, n. 438](#).

Il Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente è stato emanato con [D.P.R. 27 marzo 1992, n. 309](#).

Il Regolamento recante norme di organizzazione delle strutture di livello dirigenziale generale del Ministero dell'ambiente è stato emanato con [D.P.R. 3 dicembre 1999, n. 549](#).

Art. 13 ⁽²³⁾

1. Le associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale e quelle presenti in almeno cinque regioni sono individuate con decreto del Ministro dell'ambiente sulla base delle finalità programmatiche e dell'ordinamento interno democratico previsti dallo statuto, nonché della continuità dell'azione e della sua rilevanza esterna, previo parere del Consiglio nazionale per l'ambiente da esprimere entro novanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine senza che il parere sia stato espresso, il Ministro dell'ambiente decide. ⁽²²⁾

2. Il Ministro, al solo fine di ottenere, per la prima composizione del Consiglio nazionale per l'ambiente, le terne di cui al precedente [articolo 12](#), comma 1, lettera c), effettua, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della [presente legge](#), una prima individuazione delle associazioni a carattere nazionale e di quelle presenti in almeno cinque regioni, secondo i criteri di cui al precedente comma 1, e ne informa il Parlamento. ⁽²⁴⁾

⁽²²⁾ Comma così modificato dall'[art. 17, comma 3, L. 23 marzo 2001, n. 93](#).

⁽²³⁾ Per le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale, vedi [art. 4, comma 3, L. 3 agosto 1999, n. 265](#).

⁽²⁴⁾ Le associazioni di protezione ambientale di cui al presente comma sono state individuate con [D.M. 20 febbraio 1987](#), con [D.M. 26 maggio 1987](#), modificato dal [D.M. 17 febbraio 1995](#), e, da ultimo, con [Comunicato 1° dicembre 2001](#), con [Comunicato 4 giugno 2002](#), con [Comunicato 11 giugno 2002](#), con [D.M. 26 febbraio 2003](#), con [D.M. 16 ottobre 2003](#), con [D.M. 4 novembre 2003](#), con [D.M. 28 gennaio 2004](#), con [Comunicato 31 maggio 2004](#), con [Comunicato 5 agosto 2004](#), con [D.M. 7 luglio 2004](#), con [D.M. 22](#)

[aprile 2004](#), con [D.M. 28 dicembre 2004](#), con [Comunicato 5 marzo 2005](#), con [D.M. 24 maggio 2005](#), con [D.M. 29 settembre 2005](#), con [Comunicato 19 aprile 2006](#), con [Comunicato 26 settembre 2006](#), con [Comunicato 24 marzo 2007](#), con [D.M. 18 aprile 2007](#), con [D.M. 24 maggio 2007](#), con [D.M. 31 maggio 2007](#), con [D.M. 1° agosto 2007](#), con [D.M. 7 novembre 2007](#), con [D.M. 26 marzo 2008](#), con [D.M. 2 aprile 2008](#), con [D.M. 22 ottobre 2008](#), con [D.M. 15 dicembre 2008](#), con [D.M. 27 febbraio 2009](#), con [D.M. 24 luglio 2009](#), con [D.M. 29 gennaio 2010](#), con [Comunicato 26 luglio 2012](#), con [D.M. 21 dicembre 2012](#), con [D.M. 30 luglio 2013](#), con [Comunicato 1° febbraio 2014](#), con [Comunicato 19 dicembre 2014](#) e con [Comunicato 23 maggio 2016](#).